



CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI CURRICULARI TRA

L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" - con sede in P.LE ALDO MORO n. 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587), d'ora in poi denominata "Universit ", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio

 ϵ

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, con sede legale in VIA XX SETTEMBRE 97, 00187 ROMA (c.f. 80415740580 P.Iva 80415740580), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato da VACCARO VALERIA nata a NAPOLI il 18/10/1961, in qualit di Rappresentante Legale ivi domiciliata per la carica.

premesso che

- La Sapienza nel rispetto dei principi stabiliti dal Decreto Ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004 e degli indirizzi stabiliti dalla legislazione nazionale ed in particolare dalle previsioni della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e dal D.M. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" promuove e sostiene le attivit di tirocinio curriculare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master, dottorato di ricerca e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari (d'ora in poi Regolamento) disciplina i tirocini da svolgersi per gli studenti di tutti i corsi di studio dell'università La Sapienza;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

Sapienza Università di Roma Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio Settore Stages e tirocini Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma C.F. 80209930587 – P.IVA 02133771002 http://www.uniroma1.it/didattica/placement





si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini curriculari, a favore di studenti frequentanti corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione non mediche, master.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi del Regolamento.

Art. 2

Il tirocinio curriculare è l'attività formativa svolta in conformit a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto. Il tirocinio è svolto durante il percorso di studi prima del conseguimento del titolo, utile al processo di apprendimento e di formazione e non direttamente finalizzato all'inserimento lavorativo.

I programmi di tirocinio curriculare concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

Art. 3

Il tirocinio non configura un rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolger per ogni necessit e al quale risponder senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonch da un *tutor* dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dagli uffici competenti della Facolt /Dipartimento.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verr predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- ✓ il nominativo del tirocinante;
- ✓ i nominativi del t*utor* e del responsabile del "soggetto ospitante";
- ✓ il nominativo del *tutor* dell'Università;





- ✓ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- ✓ le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- ✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilit civile.
- La durata del tirocinio curriculare non pu superare i dodici mesi, ovvero i ventiquattro mesi in caso di soggetti disabili, comprese le eventuali proroghe.
- ✓ Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 5

Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attivit previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonch per la responsabilit civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.





Art. 7

La stipula della presente convenzione non autorizza il "soggetto ospitante" a pubblicizzare il partenariato ai fini dello svolgimento di attivit istituzionali proprie delle universit (master, corsi di laurea, etc).

L'Università si riserva la possibilità di recedere dalla presente convenzione di tirocinio sulla base di proprie valutazioni sulle opportunit didattiche e formative offerte dal "soggetto ospitante".

Art. 8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalit della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonch a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 9

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del Dlgs. 82/2005" e potrà essere rinnovata espressamente.

Per la Sapienza Il Rettore Prof. Eugenio Gaudio Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze Il Direttore del Personale Dott.ssa Valeria Vaccaro